



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

CONTRODEDUZIONI IN ORDINE ALLA REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE DEL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO- SCIENTIFICA O TECNICA

1. Banca Dati Nazionale del DNA

Si fa riferimento alla circostanza secondo cui la Divisione per la gestione della Banca Dati Nazionale del DNA sarà collocata presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. Ebbene, la Banca Dati, da istituire ai sensi della L. 85/2009 (Ratifica del Trattato di Prüm) NON PREVEDE L'ISTITUZIONE DI ALCUNA DIVISIONE.

Né la legge, né la bozza di decreto delegato, né i lavori tenuti presso l'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia né, da ultimo, lo "SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE DIREZIONI CENTRALI E GLI UFFICI EQUIPARATI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA", prevede l'istituzione di tale Divisione. Per la precisione, secondo la bozza di DPR tuttora in itinere, la responsabilità di tale Banca Dati ricade sul Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, con facoltà di delega. Nondimeno, fatta questa premessa per precisione, si ritiene necessaria la presenza di un Dirigente Tecnico Biologo presso tale Servizio, atteso che per la specificità della materia sarà necessario interpretare i dati e non soltanto gestirli, esattamente come avviene nel resto d'Europa.

Occorre quindi istituzionalizzare un posto funzione da Vice Consigliere Ministeriale presso il Servizio per il Sistema Informativo Interforze da attribuire ad un Primo Dirigente Tecnico Biologo per le esigenze della Banca Dati Nazionale del DNA, atteso che la gestione tecnica verrà effettuata dal Servizio per il Sistema Informativo Interforze e, pertanto, non sembra necessaria l'istituzione di una Divisione ad hoc.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

2. Premessa (pag. 2)

Tra la normativa di riferimento non viene fatta menzione del DPR 339/82 (e del DM 321/93).

L'art. 1 del DPR 339/82 recita: *“Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato....”*

Si noti bene che l'articolo parla di “altri ruoli” e non di ruolo tecnico-scientifico.

Il DPR 339/82 nasce nel periodo in cui per i tecnici era prevista una netta distinzione rispetto al personale che espleta funzioni di polizia. Distinzione che si è fortemente affievolita.

Proprio in virtù di questo affievolimento si ritiene assolutamente dannoso questo D.P.R. che mortifica pesantemente i ruoli tecnici alimentando la forte sensazione di essere “poliziotti di serie B”.

Fatto salvo il diritto di un dipendente di trovare una forma di tutela qualora vittima di una situazione di salute disagiata, nondimeno la soluzione non può collidere con la necessità di avere ruoli tecnici ad alta professionalità.

Stando all'articolo citato, sembrerebbe addirittura ipotizzabile un transito verso il ruolo professionale, opzione palesemente assurda di cui peraltro, l'Amministrazione si rese conto, tanto che il DM 321/1993 attuativo del DPR 339/82 ha limitato la possibilità di transito limitandola a quelli tecnico-scientifici.

Il titolo stesso del DM è eloquente: *“Regolamento recante norme sul trasferimento del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto inidoneo*



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

all'assolvimento dei compiti d'istituto, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica."

La situazione paradossale è che da una parte l'accesso alle qualifiche iniziali dei Direttori Tecnici prevede il possesso di Laurea specifica, dall'altra l'Amministrazione permette inserimenti (e sorpassi) in graduatoria tra dipendenti in base a problemi di salute che, ciliegina sulla torta, permettono il raggiungimento di posizioni dirigenziali. Si noti che non si sta parlando per ipotesi astratte ma di casi concreti verificati recentemente.

Andrebbe, pertanto, modificato il D.P.R. 339/82 (e, di conseguenza il DM 321/1993) sopprimendo la possibilità di transito verso i ruoli tecnici della Polizia di Stato e garantendo al contempo il dipendente con il mantenimento del livello retributivo. Sul punto, la relazione del Pref. Izzo affronta la questione soltanto in modo parziale (pag. 35 del documento) prevedendo l'istituzione di un non meglio definito "ruolo amministrativo", senza peraltro scendere in dettagli sufficienti a formulare un parere al riguardo (né si fa riferimento al c.d. "Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 477).

3. Criticità (pag. 4)

Come già rappresentato in occasione dell'incontro con il Vice Capo Vicario Prefetto Dott. Nicola IZZO in data 25.5.2011, il primo male che affligge il ruolo tecnico della Polizia di Stato è la mancanza di una pianta organica.

Non di meno lo sono la permanenza di profili professionali obsoleti, la mancata previsione di un piano di aggiornamento professionale, la necessità di ridefinire i ruoli e istituire un "ruolo aperto", nonché la mancata adozione di un decreto che preveda l'attribuzione agli appartenenti al ruolo tecnico-scientifico e professionale della Polizia di Stato di titoli di studio specifici (come peraltro è accaduto per le Forze Armate) e in



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

ultimo, l'esistenza di una normativa che impedisce l'accesso ai concorsi per la progressione in carriera.

Tuttavia, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha presentato delle soluzioni che non possono essere condivise in quanto non risolutive delle problematiche.

4. Soluzioni (pag. 10)

Assolutamente non condivisibili sono le modalità di soluzione delle criticità esposte.

In particolare,

- *“Individuazione delle articolazioni centrali e periferiche destinatarie di personale del ruolo tecnico” e “attribuzioni delle articolazioni centrali e periferiche”:*

Premettendo il fatto che trattare di articolazioni centrali e periferiche e quindi dell'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione, nell'ambito di una auspicabile revisione dell'assetto ordinamentale del personale tecnico-scientifico e professionale, è del tutto inopportuno e quanto mai dispersivo. Si osserva che la proposta contenuta nella bozza è estremamente povera di argomentazioni ed inaccettabile nel momento in cui presta particolare attenzione nei confronti di alcuni settori e, ingiustificatamente, ne trascurava degli altri.

Infatti, non si ritiene sia stata effettuata una ricognizione ponderata delle esigenze di tutti i settori dell'Amministrazione della P.S.;

- *“adeguamento delle dotazioni organiche dei singoli ruoli e alla definizione per ciascuno di essi delle piante organiche”:*

una ricognizione non ponderata delle esigenze di tutti i settori dell'Amministrazione non può che portare ad una definizione non condivisibile della consistenza organica proposta.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Peraltro, appare fin d'ora un vero e proprio abominio la proposta di riduzione organica del ruolo degli psicologi che rappresenta non soltanto un grossolano errore di cultura professionale, ma anche una scandalosa umiliazione di un intero ruolo: il concetto che traspare è che alcune mansioni attualmente svolte da uno psicologo (ovvero uno specialista con Laurea Magistrale per il quale lo Stato italiano richiede l'iscrizione ad un albo professionale per poter esercitare la relativa professione) possano essere svolte da un "perito tecnico psicosociale". A questa proposta è evidente che si deve rispondere con un rifiuto netto ed incondizionato e che, se necessario, chiamerà in causa lo stesso ordine professionale degli psicologi¹.

In tale contesto, non si ritiene ci siano neanche i presupposti per esprimersi sulle ipotesi numeriche prospettate.

Non concordando sulle ipotesi di riassetto ordinamentale delle articolazioni centrali e periferiche, le consistenze numeriche proposte sono più che inaccettabili, irricevibili senza un confronto reale e positivo che non miri soltanto a far quadrare i numeri, ma che sia finalizzato a garantire all'Amministrazione le soluzioni migliori che, ne siamo convinti, in questo caso coincidono con le soluzioni migliori anche per i diretti interessati.

5. Ipotesi di riassetto ordinamentale – Organigrammi (pag. 12)

Settore Tecnico-Logistico:

non si concorda assolutamente sulla doppia possibilità di attribuire la direzione dei Servizi Tecnico-Logistici Provinciali ad un Dirigente Superiore oppure ad un Dirigente Superiore Tecnico. La definizione delle competenze dell'ufficio non può lasciare spazi

¹ Per osservazioni più approfondite riguardo il profilo degli psicologi si faccia riferimento più avanti (Settore Sanitario).



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

interpretativi e, pertanto, i STLP devono essere esclusivamente attribuiti a Dirigenti Superiori Tecnici. Stessa considerazione vale per il Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, nonché per le dipendenti Divisioni.

Al riguardo, si rileva un ulteriore **abominio** (che presenta anche profili di illegittimità che, qualora confermata tale ipotesi, verranno evidenziati nelle sedi giudiziarie opportune) secondo il quale ben 5 Dirigenti Superiori Tecnici dovrebbero dipendere da un pari qualifica dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

Né, in questo caso, è applicabile l'art. 6 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782² in quanto non si tratta di servizi di polizia. Viceversa, trattandosi di un servizio a carattere tecnico è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto che potrebbe teoricamente prefigurare una situazione diametralmente opposta³.

Ovviamente, non sarebbe accettabile nemmeno l'ipotesi di un Dirigente Superiore Tecnico in posizione sovraordinata a 5 pari qualifica.

La soluzione, in questo caso, è quella di attribuire la direzione dell'UTAM ad un Dirigente Generale Tecnico, nel rispetto della gerarchia delle qualifiche e senza che ciò crei alcun problema di dipendenza dal Direttore Centrale che, in quanto Prefetto, può essere in posizione sovraordinata ad un Dirigente Generale.

Peraltro, la questione del Dirigente Generale Tecnico è sicuramente da approfondire, poiché **nel documento non c'è alcuna traccia delle funzioni che si intenderebbe**

² Articolo 6 (Superiore operativo) Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico –scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la direzione del servizio.

³ Articolo 5. (Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato). Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata. Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

attribuire a tale figura che, invece, appare soltanto incidentalmente citata a pagina 36 nella proposta di ridefinizione delle denominazioni delle qualifiche.

Inoltre, si rileva che appare ingiustificabile la previsione di una pianta organica dirigenziale preposta agli uffici periferici della D.C.T.L.G.P. (Zona Telecomunicazioni, Centri Motorizzazione, Magazzini VECA) limitata all'impiego esclusivo di primi dirigenti tecnici escludendo così i dirigenti superiori tecnici.

Detta impostazione pur non comportando benefici economici all'Amministrazione (in quanto non è giustamente prevista una riduzione dell'organico dirigenziale) determina un depotenziamento dei rispettivi uffici territoriali attualmente affidati a dirigenti superiori tecnici e nel contempo mortifica le legittime aspettative professionali dei dirigenti tecnici di vertice prospettando per loro incarichi di consigliere ministeriale aggiunto ovvero di direzione di uffici (Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali, Servizio Logistico, Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale) ma solo in alternativa ad un dirigente dei ruoli di Polizia che espleta attività di Polizia. Sarà pertanto necessario prevedere la figura del Dirigente Superiore Tecnico nei seguenti organismi in aggiunta a quelli sopra indicati:

- Zone Telecomunicazioni, Centri Motorizzazione (Autocentri):
 - Milano;
 - Roma;
 - Napoli;
 - Palermo o Messina.
- Mentre per i Centri di raccolta VECA la sede di Senigallia.

Conseguentemente la consistenza organica dei Dirigenti Superiori Tecnici riportata nel documento schematizzato nella tabella di pagina 27 dovrebbe essere così riformulata:

Ruoli: Ing. informatici/in elettronica e telecomunicazioni _____	n. 9
Ing. meccanici _____	n. 8
Ing. edili _____	n. 4
Merceologi _____	n. 3
Biologi-chimici-fisici _____	n. 3
Psicologi _____	n. 1
	Tot. 28



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Lasciare la suddivisione tra ruoli anche a livello dirigenziale non è ragionevole, specialmente nell'ambito dei dirigenti superiori, considerato che questi ultimi dovranno essere posti al vertice di Servizi alle dirette dipendenze della Direzione Centrale.

La bozza prevede la soppressione di 2 delle attuali 17 zone TLC e, per contro, prevede la soppressione di 5 su 13 autocentri. Tale approccio, che sottintende una maggiore importanza strategica delle zone TLC rispetto agli Autocentri, non è comprensibile né in termini di principio, stante il medesimo tipo di supporto logistico al territorio che offrono i due organismi, né in termini di definizione dei rispettivi territori di competenza. Ogni autocentro "superstite", infatti, si troverebbe a gestire dei territori troppo vasti che certamente non consentirebbero di assolvere efficacemente ai propri compiti istituzionali. A tal proposito si pensi alle attività di controllo presso i reparti, ai sopralluoghi presso le officine riparatrici in sede di ricerca di mercato, ovvero in occasione di contenziosi sulle lavorazioni dei veicoli dotati di pacchetto aggiuntivo.

L'ipotesi di creare un unico Centro Nazionale per l'attività di accantonamento, verifica ed alienazione dei mezzi della Polizia di Stato presso l'attuale sede dell'Autocentro di Foggia rende la gestione del fuori uso dei mezzi particolarmente gravosa a livello logistico. A titolo di esempio, si pensi che Autocentri come Torino, Padova, Milano, Roma mettono fuori uso circa 200-300 veicoli l'anno ciascuno. Tali veicoli, secondo l'ipotesi prospettata, dovrebbero essere concentrati via bisarca a Foggia con enormi ed ingiustificabili costi di trasporto connessi all'acquisto di nuove bisarche (quelle attualmente in dotazione hanno circa 20 anni e comunque sono insufficienti a livello di numero per fronteggiare tale traffico di veicoli), spese di carburante e trasferte di personale.

Sempre con riferimento all'ipotesi di riorganizzazione della DCSTLGP, si rileva l'assoluta fumosità del c.d. "Comitato per l'innovazione e la standardizzazione dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" (Art. 106 della bozza di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Non è affatto chiara la funzione di tale Comitato se non quella di "parcheggiare" un Dirigente Superiore Tecnico (con buona pace della razionalizzazione dei posti funzione) mentre tali funzioni sembrano perfettamente rientranti nelle competenze del



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

“Servizio per l’informatizzazione e l’innovazione tecnologica” di cui all’art. 34 della medesima bozza.

Settore Polizia Scientifica:

Come riportato nell’art.76 il Servizio Polizia Scientifica assicura l’indirizzo, il coordinamento e lo sviluppo tecnologico delle attività di polizia scientifica svolte dalla Polizia di Stato e supporta l’attività dei Gabinetti interregionali e regionali di polizia scientifica.

Vista la oramai decennale dirigenza tecnica delle divisioni 3^a e 4^a del Servizio Polizia Scientifica, non si intravedono i motivi di non completare la copertura delle funzioni della 2^a divisione, visto la competenza è orientata quasi esclusivamente al settore informatico, e della 1^a divisione visto che, dall’organigramma riportato per i Gabinetti di Polizia Scientifica, vede la direzione di quest’ultimi da parte di un Direttore Tecnico (pagine 14-bis e 14-ter del documento di revisione dell’assetto ordinamentale del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica).

Quest’ultimo aspetto non trova però riscontro nella tabella generale del documento sopra indicato alla voce “subtotale incarichi organizzativo-gestionali”, ma solo alla voce “incarichi tecnico-specialistici”, facendo pensare che la direzione degli Uffici territoriali sia demandata al personale direttivo dei ruoli ordinari (la situazione odierna) non permettendo, come oggi, alcuna possibilità di direzione di uno dei 14 Uffici di polizia scientifica in cui potrebbero lavorare per 40 anni, senza mai dirigere.

Questa ipotesi è confermata dal fatto che non è espressamente indicato nel profilo del direttore tecnico principale la voce “è preposto, qualora assegnato al Servizio Polizia Scientifica, alla direzione di gabinetti interregionali o regionali di polizia scientifica”.

Qualora non espressamente indicato, la situazione delle decine di direttori tecnici capo con anzianità di oltre 15 anni di Amministrazione nel settore della Polizia Scientifica,



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

rimarrebbe a funzionario addetto dell'Ufficio, senza incarichi gestionali, con personale direttivo del ruolo ordinario che, nel caso migliore, è di una qualifica equiparata, ma minore anzianità e specificità nel settore.

Nella tabella generale del documento di revisione dell'assetto ordinamentale del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica a livello di Servizio Polizia Scientifica e di Gabinetti di Polizia Scientifica, **non sono previsti i Dirigenti Superiori Tecnici, mentre nella tabella denominata "Complessivo – Settore polizia scientifica" sono previsti ben 13 Dirigenti Superiori Tecnici.**

Si rappresenta come Uffici dal nome "Servizio Polizia Scientifica", "Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato – UTAM" siano assegnati in modo esclusivo a Dirigenti Superiori del ruolo ordinario e, non sia prevista neanche la possibile alternativa con personale di equivalente qualifica del ruolo tecnico come previsto per il "Servizio per l'Informatizzazione e l'Innovazione tecnologica", il "CEN della Polizia di Stato", "Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale".

Settore Sanitario:

Occorre a questo punto affrontare in modo più approfondito la problematica del profilo degli **psicologi**.

Per prima cosa è interessante il richiamo all'art. "36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 che prescrive, al punto 1, l' "istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali." Il Legislatore ha così sancito il principio di distinzione fra i vari ruoli della Polizia di Stato, ispirato dall'esigenza di valorizzare l'identità professionale del personale ad essi appartenente e fondato sull'ottimizzazione delle



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

risorse umane ed è importante come già in questo, che è il punto di partenza, si parla di iscrizione in albi professionali e di valorizzazione dell'identità professionale.

Fra le soluzioni previste si legge a pagina 25 “una **riduzione** del numero dei **direttori tecnici** che ha interessato esclusivamente il ruolo degli psicologi previsti dal D.P.R. n. 337/1982 e di seguito - di “*ridurre il numero dei direttori tecnici di tre unità (la riduzione ha interessato il ruolo degli psicologi e si è resa necessaria allo scopo di compensare l'incremento di un'unità del numero dei primi dirigenti psicologi, nonché di consentire la previsione di un congruo numero di periti tecnici psicosociali da assegnare, tra l'altro, agli uffici sanitari istituiti presso le Questure e i reparti mobili)*” che diventa di difficile condivisione vista la crescente richiesta di interventi e la sempre più attenzione verso i compiti che lo psicologo svolge all'interno della Polizia di Stato.

Il raddoppio dei posti funzione per primi dirigenti psicologi significa che si passa da un primo dirigente a due primi dirigenti e che le possibilità di avanzamento rimangono sempre particolarmente basse ovvero le più basse fra i ruoli tecnici ed in tal modo di fatto non garantisce e non consente nel modo più assoluto di “*assicurare al personale, nell'ambito di ciascun ruolo, analoghe possibilità di progressione e accesso al ruolo e alle qualifiche superiori, nonché percorsi di carriera omogenei*” così come indicato nel documento in questione.

Si deve inoltre notare come nella già citata nota a pagina 11 si legga “*La riduzione del numero degli psicologi, come si evidenzierà in seguito, è stata compensata dalla valorizzazione della figura professionale del perito tecnico psicosociale*” ovvero **vengono eliminati dei posti per dipendenti laureati per fare spazio ad appartenenti al ruolo dei periti.**

In merito alla proposta di incorporamento all'interno del Settore Sanitario, si è ipotizzata una “*revisione dell'articolazione interna ... Al fine, inoltre, di conferire adeguato rilievo ai servizi di psicologia, attribuendo loro una connotazione spiccatamente specialistica, si*



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

è ritenuto più coerente ricondurli nell'ambito della Direzione centrale di sanità, attesa la stretta connessione con i compiti del servizio sanitario della Polizia di Stato" .

Forse si ignora che le attività cliniche e psicoterapeutiche sono solo alcune di quelle proprie dello psicologo; si ricordi a tale proposito come la psicologia del lavoro si occupa anche della formazione del personale e del concetto - molto importante - di clima organizzativo e di quello che oggi assume una grande importanza come il concetto di benessere organizzativo. **Inoltre, si deve evidenziare come il medico e lo psicologo sono due figure professionali diverse e dove l'unico settore comune è la psicoterapia.** Comunque, anche in questo caso esistono due diversi elenchi, uno per ogni ordine professionale.

In merito alla figura *"del perito psicosociale, evoluzione della figura professionale dell'assistente sociale, con compiti specifici in materia di selezione e supporto psicologico al personale. La presenza di quest'ultima figura professionale, in particolare, è stata prevista, tra l'altro, presso gli uffici sanitari provinciali delle Questure ed i reparti mobili"* **si rammenta come tutte le attività in campo psicologico sono regolamentate da una serie di leggi e regolamenti che stabiliscono quali sono le attività relative alle lauree triennali e quelle specialistiche, nonché i requisiti per le psicoterapie.**

Quindi, i compiti di selezione del personale in ambito psicologico e di supporto psicologico rientrano in queste specifiche normative. **Assolutamente inaccettabile, quindi, è l'inserimento su territorio presso le questure ed i reparti mobili dove sono gli unici referenti per attività ad alta specializzazione professionale e regolamentata professionalmente.**

Si evidenzia anche che nella nuova riorganizzazione il ruolo degli psicologi è previsto solo per i laureati in psicologia con laurea specialistica o quinquennale.

Ebbene, le mansioni proposte per il Perito Psicosociale sono particolarmente dettagliate e richiamano fortemente quelle che sono le disposizioni di legge relative



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

agli psicologi (L. 18 febbraio 1989, n. 56). Tale ipotesi, si ribadisce, è inaccettabile e potrebbe configurare profili di illegittimità che verranno puntualmente rappresentati nelle sedi giudiziarie competenti, qualora l'Amministrazione non intenda recedere da tali ipotesi.

In aggiunta, leggendo le nuove ipotesi di mansioni del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi, si osserva che rispetto al precedente D.M. 18 luglio 1985 vi è un ridimensionamento in quanto non si stabilisce che le funzioni svolte sono quelle dello psicologo così come indica la L. 18 febbraio 1989, n. 56 .

Dalla lettura del nuovo mansionario sembrerebbero escludersi una serie di attività come il sostegno verso i minori vittime di eventi critici o di reati che possono aver riguardato anche familiari appartenenti alla Polizia di Stato.

Si sottolinea come vi sia un uso ambiguo (non si sa quanto casuale) di una serie di termini che non consentono una facile applicazione e che possono indurre in confusione rispetto a quelli che sono i compiti dello psicologo (come ad esempio la parola "psichica").

Inoltre, si osserva che 14 direttori tecnici dovrebbero essere trasferiti in una sede diversa da quella attuale e posti sotto il comando di un dirigente medico.

In tal modo si amplificherebbe l'annoso problema delle competenze professionali che non permettono ad una professione di interferire con l'altra.

In conclusione, per il ruolo degli psicologi si osserva un totale ridimensionamento sia quantitativo che qualitativo. Diminuiscono i direttori tecnici, non si garantiscono progressioni di carriera analoghe a quelle degli altri ruoli, il cambiamento delle funzioni elimina la corrispondenza con la figura dello Psicologo (L.56/89) e lo ridimensiona rispetto agli attuali compiti.

Per il ruolo dei periti psicosociali si osserva come questo debba essere riservato quantomeno ai laureati triennali e che le mansioni loro attribuite debbano



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

esplicitare una diretta dipendenza gerarchica con i direttori tecnici laureati in psicologia. Resta ferma, infine, la perplessità in ordine alla definizione dei compiti loro attribuiti che sono molto vicini a quelli dello psicologo.

Da notare, inoltre, che uno dei principi ispiratori del documento è quello di assicurare al personale di ciascun ruolo analoghe possibilità di progressione in carriera (cfr. pag 11), infatti, in qualche modo, si garantisce la progressione in carriera agli psicologi e si blocca a tutte le altre professioni sanitarie che, sebbene elevate al rango di perito, rimarranno per tutta la vita lavorativa a tale livello perché non sono previsti, neanche con il nuovo documento, un ruolo direttivo e dirigenziale a cui poter aspirare. Nella enunciazione delle mansioni relative ai vari profili professionali si assiste ad una totale mancanza di conoscenza della evoluzione normativa che negli ultimi 10 anni hanno chiaramente delineato le professioni sanitarie non mediche riconosciute con la legge 251/2000 - disciplina delle professioni sanitarie- e con la legge 43/2006.- disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali- quindi, anche questa volta, appaiono inadeguate le attribuzioni delle funzioni dei vari profili dei periti tecnici a cui afferiranno le professioni sanitarie non mediche e risulta limitativo l'inquadramento al ruolo dei periti a figure professionali alle quali è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione data da uno specifico percorso formativo. Le attività, i compiti, e le azioni che una figura professionale compie costituiscono gli elementi della competenza professionale. L'importanza del ruolo assunto dalle professioni sanitarie non mediche ed in particolare da quella infermieristica oggi viene definita dal suo status giuridico e dal percorso formativo universitario che hanno reso completo il livello di autonomia professionale caratteristiche del tutto ignorate dal documento proposto.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Inoltre nella nuova determinazione dei profili si evidenzia una dimenticanza: che fine faranno gli attuali periti caposala e come saranno ricollocate queste figure professionali nel nuovo ordinamento? Per precisare, il termine “caposala” è un termine obsoleto per definire la più attuale figura del coordinatore infermieristico egli rappresenta quel professionista che coordina gli infermieri in seno ad una unità operativa. Egli ha un ruolo intermedio tra infermiere o professionista sanitario e dirigenza strategica. Un ultima puntualizzazione riguarda la sorte di tutto quel personale non in possesso del titolo abilitante, ma che da oltre 15 anni opera in ambito sanitario e che in alcuni casi ha acquisito una esperienza lavorativa tale da garantire ancora oggi il buon andamento di settori strategici dell’ambito sanitario (ad esempio la commissione medica per l’arruolamento), a nostro avviso non si può permettere la dispersione di professionalità acquisita, pertanto si ritiene di riqualificare tale personale con corsi anche in accordo con il ministero della Salute e MIUR e garantire loro una adeguata ricollocazione.

6. Revisione dei ruoli dei direttivi e dirigenti e dei profili professionali (pag. 17)

La premessa è già foriera di problematiche: abbiamo fortemente criticato il pessimo lavoro fatto dal Pref. Esposito mentre non siamo stati informati circa le conclusioni del Gruppo di lavoro presieduto dal Dott. Francesco D’Urso.

Quindi, se le conclusioni del documento proposto dal Pref. Izzo prendono spunto dalla c.d. “Relazione Esposito”, non possono essere condivise in quanto quella relazione, peraltro, non ha proposto alcuna soluzione reale ai problemi più gravi e, ancor peggio, ha registrato la mancata condivisione delle proposte persino in seno allo stesso Gruppo di lavoro.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Il documento del Pref. Izzo afferma che la revisione dei ruoli dei direttivi e dirigenti nonché dei profili professionali è emersa *“dal confronto con tutte le direzioni centrali ed uffici equiparati e con gli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza”*.

Ebbene, sappiamo fin troppo bene come tale interessamento sia stato superficialmente liquidato dai Direttori Centrali come una pratica di scarsa importanza e, paradossalmente, non è stata neanche interpellata la componente dell'Amministrazione destinataria dei cambiamenti, ovvero i tecnici stessi.

Ancora una volta si verifica uno strano fenomeno: si parte da una *“diagnosi”* del problema per giungere a soluzioni inaccettabili.

Ma andiamo con ordine.

Ruoli degli operatori e collaboratori e dei revisori tecnici

L'Amministrazione deve poter disporre di personale tecnico specializzato e tale esigenza mal si concilia con l'attuale organizzazione.

Non si può assolutamente condividere la proposta formulata dall'Amministrazione consistente nella totale eliminazione/distruzione di tutte le professionalità tramite l'accorpamento in un unico dequalificante e mortificante *“calderone”* dall'Amministrazione impropriamente definito professionale.

Se la ratio della proposta è quella di ridurre la spesa pubblica, non ci è chiaro come sia possibile, che il totale disconoscimento delle competenze specifiche acquisite nei vari settori professionali oggi esistenti, a discapito del ruolo operatori, collaboratori e revisori, possa rappresentarla. Qual' è il risparmio dell' out-searching di alcuni servizi, laddove l'Amministrazione ha risorse interne con esperienza ventennale e provata competenza?

Come già più volte rappresentato da questa O.S. si appalesa urgente una modifica radicale e ponderata del D.M. 18 Luglio 1985, con una sostanziale riduzione degli



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

innumerevoli profili professionali che di fatto ingessano tutta la struttura del ruolo tecnico e professionale. Senza però che questo intervento comporti uno svilimento di saperi specifici acquisiti con anni di esperienza sul campo. Fermo restando, che abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo l'ipotesi di un ruolo aperto ai fini dell'avanzamento in carriera tra le qualifiche di operatori e collaboratori a quello di revisore tecnico, si rappresenta che nell'ipotesi dell'amministrazione vengono totalmente disconosciute le mansioni di coordinamento e formazione di personale attribuito oggi al ruolo revisori, oltre che dall'esperienza maturata sul campo anche dai corsi di formazione "molti dei quali durati anche 12 mesi".

A ciò si aggiunga una considerazione di ordine pratico da parte di chi vive quotidianamente la realtà dei tecnici: di fatto, molti uffici (non solo tecnici) basano la loro funzionalità sulla passione e la professionalità degli operatori indipendentemente dalla qualifica ricoperta; la stragrande maggioranza dei tecnici di livello esecutivo espleta in realtà funzioni superiori alla qualifica posseduta, spesso con situazioni formalizzate dagli uffici che, pertanto, si potrebbero prestare a contenziosi.

Un esempio per tutti: gli amministratori di rete esistenti presso ogni Questura o Commissariato sono in prevalenza appartenenti al ruolo operatori o revisori, ma tale mansione dovrebbe essere attribuita a dipendenti con qualifica non inferiore a Perito. Ciò stante, leggendo il nuovo mansionario l'unica problematica che si risolverebbe sarebbe quella del possibile impiego del personale come *autista e vigilanza strutture* lasciando inalterati tutti gli altri problemi. Non v'è chi non veda in una simile manovra la sottrazione di personale che espleta mansioni esecutive nel settore tecnico specifico d'appartenenza che di fatto comporterebbe lo svolgimento di tali mansioni dal ruolo dei Periti con conseguente appiattimento verso il basso delle professioni.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

E' lecito chiedersi a questo punto se il redattore del documento sia a conoscenza della reale situazione all'interno degli uffici dell'Amministrazione.

Ruolo dei Periti tecnici

Duole rilevare che anche le proposte relative ai Periti sono a dir poco fantasiose e non tengono conto della realtà dei fatti, purtroppo non sembra che venga tenuto in debito conto la necessità che i profili abbiano come prerequisito il possesso di un titolo adeguato. A pagina 21 si parla di un non meglio definito "specifico diploma" senza chiarire di che tipologia di diploma sia preso in considerazione.

In diversi casi si evince che la figura del "nuovo" perito sia assimilabile ad uno specialista provvisto di Diploma di Laurea di I Livello (tutti i profili del settore sanitario che per svolgere la propria professione devono conseguire oltre al titolo di studio una abilitazione professionale che per la legge italiana è rappresentata da: titolo di studio universitario, esame di stato e iscrizione all'albo/collegio professionale senza la quale non si può esercitare la professione in nessun ambito tantomeno in quello pubblico).

Di conseguenza va chiarito un aspetto fondamentale: o l'Amministrazione ritiene che per l'accesso a questi ruoli sia necessario un Diploma di scuola secondaria superiore, oppure occorra una Laurea di I Livello.

In entrambi i casi i conti non tornano: nel primo caso le mansioni definite non possono essere attribuite ad un dipendente in possesso di un semplice Diploma di Scuola Secondaria Superiore, nel secondo si introdurrebbe una disparità di trattamento con i corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (ispettori) che ovviamente è inaccettabile senza l'introduzione di criteri di specificità.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Pertanto, nella convinzione che l'ipotesi sensata sia quella della Laurea di I Livello per alcuni profili, occorre che l'Amministrazione tenga presente che questo maggior grado di professionalità debba essere riconosciuto.

In questo profilo appare poi una "chicca": il Perito Gestionale.

Sulla definizione, a dir poco confusa, del profilo professionale non possiamo esprimerci per non apparire altrettanto confusi, ma ancora una volta restiamo nel dubbio di quale titolo di studio sia necessario per diventare Perito Gestionale e, soprattutto, quali funzioni debba concretamente svolgere.

Ruolo dei Direttori e Dirigenti tecnici

Si condivide la preoccupazione dell'estrema eterogeneità dei profili e delle distorsioni che essa ha portato nell'assegnazione degli incarichi, specie dirigenziali.

E si condivide, in linea di massima e fatte salve alcune necessarie limature, anche la situazione prefigurata dei nuovi profili.

Una perplessità, tuttavia, non può essere sottaciuta: a nostro avviso, l'analisi effettuata deriva più da considerazioni di carattere "ragionieristico" che da una profonda volontà innovativa e risolutiva. In effetti, ben venga il "master in ingegneria gestionale per la sicurezza" per i nuovi immessi in ruolo ma, purtroppo, non troviamo traccia per la risoluzione di problematiche che già sono state oggetto di proposte mai ascoltate:

1. Non è opportuno l'utilizzo dell'attributo "ingegnere" laddove si prevede che possano essere inquadrati specialisti provenienti da altre discipline.

Non è una questione di mera terminologia, in quanto il titolo di ingegnere viene attribuito dallo Stato italiano esclusivamente ai laureati alcune discipline che, successivamente, abbiano sostenuto e superato l'esame di abilitazione professionale (crf. l'Art. 46 del DPR 328/2001).



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Pertanto, l'Amministrazione non può attribuire la qualifica di Direttore Tecnico Ingegnere (in qualsiasi profilo) a coloro i quali non rientrino nell'apposita disciplina. La questione, peraltro, non sembra di difficile soluzione.

2. Non vi è traccia alcuna di un approfondimento sulle Lauree necessarie per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli: anche questa non è una questione secondaria, poiché è recentissimo il caso dell'ultimo concorso per Direttori Tecnici nel quale si sono verificate delle situazioni grottesche, al limite del verosimile. Un esempio su tutti: un candidato Laureato in Ingegneria Elettronica con Specializzazione in Telecomunicazioni (vecchio ordinamento, Laurea Specialistica ed Esame di Stato sostenuto) non ha potuto concorrere per Direttore Tecnico Ingegnere in Telecomunicazioni. Ogni commento è superfluo.
3. Nessun riferimento alla tematica dell'aggiornamento professionale. Ebbene, nel settore tecnico-professionale, l'aggiornamento professionale non è un lusso, ma un obbligo.

Inserire nei ruoli degli ingegneri freschi di Laurea senza che l'Amministrazione preveda dei meccanismi obbligatori di aggiornamento professionale significa avere dei professionisti obsoleti nel lasso di due anni (concetto questo estendibile per analogia a tutti il ruolo tecnico) .

Non è necessario prevedere investimenti massicci, specie in congiunture sfavorevoli come quella attuale, ma considerati i numeri estremamente contenuti sarebbe sufficiente stilare delle convenzioni con alcuni atenei oppure con le strutture di formazione delle Forze Armate (come peraltro avviene in altri settori dell'Amministrazione).

Si noti bene che questo aspetto non rappresenta un privilegio da concedere ai funzionari/dirigenti tecnici, rappresenta invece una forma di tutela del patrimonio umano e strumentale dell'Amministrazione.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

7. Definizione delle dotazioni organiche (pag. 25)

Purtroppo, su questo punto non ci troviamo assolutamente d'accordo con le proposte dell'Amministrazione. Si afferma che la definizione delle dotazioni organiche è stata effettuata dopo una ricognizione con le articolazioni centrali e periferiche. Al riguardo, vale esattamente la considerazione fatta in apertura del paragrafo precedente circa la scarsa competenza in materia e le modalità con cui tale ricognizione è stata fatta e di cui si contestano le risultanze.

Fatti salvi alcuni settori, come il tecnico-logistico, avendo vissuto come è stata gestita la ricognizione citata, possiamo affermare che molti interlocutori non hanno alcuna nozione né della professionalità dei Ruoli Tecnici, né delle reali potenzialità offerte e, quindi, la "pratica" è stata archiviata senza una seria riflessione delle opportunità offerte e di ciò che è meglio per l'Amministrazione.

Si sottolinea che non si sta effettuando una difesa d'ufficio del Ruolo Tecnico semplicemente basandosi su valori numerici: uno "smagrimento" dei ruoli tecnici sarà una logica conseguenza degli interventi da effettuare ma in questa sede si sta contestando la logica utilizzata.

Ad una diminuzione della consistenza numerica dei ruoli tecnici non corrisponderà alcun innalzamento della professionalità ma soltanto l'introduzione di una rinnovata subordinazione ai c.d. "ruoli operativi" ed una mortificazione di molti validi professionisti.

Per quanto detto, non si scenderà in una discussione di dettaglio delle dotazioni organiche; **le proposte si ritengono irricevibili poiché basate su presupposti errati.**



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

8. Elaborazione delle piante organiche (pag. 27)

Va osservato che non essendo d'accordo sulla definizione delle dotazioni organiche, non si può essere d'accordo su come tali consistenze siano state tradotte in piante organiche.

Prima di tutto non v'è traccia del posto di funzione dell'unico Dirigente Generale Tecnico (cfr. al riguardo le osservazioni a pag. 5 di questo documento) che pur potrebbe trovare molteplici attribuzioni.

Per quanto concerne i posti funzione dirigenziali, non si capisce come si possano ignorare alcune realtà come quelle sotto indicate che, si sottolinea, sono soltanto un elenco non esaustivo:

- a) mentre l'Amministrazione prevede che al Servizio per l'informatizzazione e l'innovazione tecnologica della Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato possa essere preposto un Dirigente Superiore Tecnico oppure dei ruoli ordinari, non vale lo stesso per il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale (comunemente chiamato "CED Interforze"). Come sia possibile che per tale articolazione di chiarissima estrazione tecnica non sia almeno prevista la possibilità che il Direttore del Servizio sia un Dirigente Superiore Tecnico in alternativa ad un Dirigente Superiore dei ruoli ordinari è puro mistero;
- b) la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nel passato ha espresso delle professionalità tecniche di eccellenza che, via via, sono scomparse nonostante abbiano dato un contributo determinante anche ad investigazioni di rilievo nazionale; per questo settore è prevista esclusivamente la presenza di un direttore tecnico informatico;
- c) presso la c.d. direzione centrale delle specialità esistono almeno due realtà totalmente ignorate e che richiederebbero la presenza di dirigenti tecnici: il



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

- Centro Elettronico di Settebagni ed il Servizio Polizia delle Comunicazioni che, ratio materiae, dovrebbe almeno esprimere il Direttore della III Divisione (CNAIPIC);
- d) la Direzione Centrale Immigrazione e Frontiere gestisce un settore informatico con sistemi di pesantissimo impatto sull'operatività della Polizia di Stato; non si capisce come non sia previsto un posto funzione di rango adeguato per il coordinamento di tali, complesse attività ma soltanto un posto da Primo Dirigente Tecnico;
 - e) la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonostante abbia un settore informatico al proprio interno, non dovrebbe essere destinataria di alcun Dirigente o Direttivo del ruolo tecnico;
 - f) **alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione non sembra prevista la presenza di alcun Dirigente Tecnico, a tutto scapito di quanto enunciato in questo documento riguardo la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici;**
 - g) la Direzione Centrale di Sanità: si trova spazio per la Dirigenza degli Psicologi e non c'è invece spazio per la Dirigenza unica delle professioni sanitari non mediche.
 - h) la Direzione Investigativa Antimafia consta di ben due uffici tecnici di rango Divisionale: l'USTI (Ufficio Servizi Tecnico Investigativi) e l'Ufficio Informatica. Tali articolazioni sono state del tutto ignorate anche come possibilità teorica di esprimere dei dirigenti di eccellenza e, pertanto, sono da sempre appannaggio delle altre Forze di polizia;
 - i) la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato annovera il prestigioso (non più, ahinoi) Servizio Polizia Scientifica che dovrebbe essere per definizione un'articolazione tecnico-professionale; al riguardo l'Amministrazione non
-



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

prevede neanche teoricamente che il Servizio possa essere guidato da un Dirigente Superiore Tecnico.

Né risulta immune da aspetti censurabili il Settore Tecnico-Logistico che risulta l'unico oggetto di un reale approfondimento: ribadiamo di considerare assolutamente illegittima la previsione contenuta nell'art. 98 della bozza di riorganizzazione degli uffici del dipartimento che prevede all'Ufficio Tecnico Analisi di Mercato (viva la lingua italiana, c'è persino la parola TECNICO nel nome) secondo cui ben 5 Dirigenti Superiori Tecnici sarebbero in posizione subordinata rispetto ad un Dirigente Superiore ordinario.

In definitiva, si rileva un'estrema attenzione sul settore tecnico-logistico e polizia scientifica ma, come peraltro ammesso nel documento, vengono di fatto ignorate tutte le altre articolazioni (specie centrali) che pur necessitano in maniera sempre più pressante di un apporto tecnico specialistico.

9. Ulteriori proposte di modifica dell'assetto ordinamentale e normativo del ruolo tecnico (pag. 33)

9.1 Settori di cui all'art. 1 del D.P.R. 337/1982

Si condivide

9.2 Definizione dei compiti connessi alle qualifiche di agente e di ufficiale di p.g. e di agente ed ufficiale di p.s..



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Si condivide di *“attribuire tout court la qualifica piena di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al personale dei ruoli tecnici e del ruolo professionale”* così come si condivide di *“rivedere le disposizioni afferenti ai requisiti di idoneità fisica ed attitudinale, nonché ai limiti di età per l’accesso ai predetti ruoli, che non potranno più essere differenti da quelle che disciplinano l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia”*.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene pacifico che la nuova normativa inerente requisiti psico-fisici ed attitudinali verrà utilizzata nell’ambito dei futuri concorsi per l’accesso al ruolo tecnico.

Va approfondita la questione dell’istituzione del c.d. “ruolo amministrativo” anche alla luce del D.P.R. 339/82 e del DM 321/93.

In particolare, il redattore della bozza in argomento non ha riempito di contenuti l’istituendo ruolo amministrativo della Polizia di Stato non definendone peraltro le modalità di accesso, di avanzamento nei diversi ruoli peraltro non individuati e conseguentemente l’eventuale suo non assoggettamento al contratto ed alla normativa della Polizia di Stato.

Non si condivide nel modo più assoluto la previsione di attribuire la qualifica di Agente di P.S. a tutte le qualifiche del personale dei ruoli tecnici e si chiede di applicare il medesimo meccanismo già condiviso per le qualifiche di P.G. e non si comprende per quale motivo, in questo caso, la soluzione sia di attribuire la qualifica di Agente di P.S. ad ogni qualifica dei ruoli tecnici e non di rimuovere semplicemente la locuzione *“limitatamente alle funzioni esercitate”* al comma 1 dell’art. 42 del D.P.R. 337/82 così come proposto per il comma 2.



SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

9.3 Definizione delle denominazioni delle qualifiche e delle caratteristiche dei tesserini di riconoscimento.

Si condivide e se ne avoca la paternità.

Conclusioni

Tanto premesso, si rimette il risultato dello studio effettuato da questa Organizzazione Sindacale confidando nel fatto che costituirà oggetto di riflessione per l'Amministrazione e di confronto e auspicabile condivisione con le altre Sigle Sindacali considerata la rilevanza della materia in trattazione soprattutto in funzione dell'impatto che ciò avrà sul futuro professionale di migliaia di tecnici della Polizia di Stato.